

CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA - LANGHE - ROERO

STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II ORGANI DEL CONSORZIO

Capo I	L'Assemblea
Capo II	Il Consiglio di Amministrazione
Capo III	Il Presidente
Capo IV	Il Direttore
Capo V	Il Revisore

TITOLO III PERSONALE DEL CONSORZIO

TITOLO IV CONTABILITÀ E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

TITOLO V RESPONSABILITÀ E CONTROLLI

TITOLO VI PARTECIPAZIONE

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Titolo I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

1. È costituito ai sensi dell'art. 31, D.Lgs 267/2000, e della L.R. 1/2004 e s.m.i., il Consorzio denominato "CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE - ROERO" tra i Comuni di: Alba, Albaretto Torre, Arguello, Baldissero, Barbaresco, Barolo, Benevello, Bergolo, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Canale, Castagnito, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cissone, Corneliano, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Monchiero, Monforte, Montà, Montaldo Roero,

Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Priocca, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, San Benedetto Belbo, San Giorgio Scarampi, Serralunga, Serravalle Langhe, Sinio, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Vezza.

Art. 2 NATURA GIURIDICA DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio, dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale, è Ente strumentale degli Enti Locali associati.
2. Mediante appositi regolamenti interni, da approvare nelle forme e con le procedure previste nel presente Statuto, il Consorzio disciplina:
 - a) lo svolgimento delle attività ed il funzionamento degli Organi;
 - b) le modalità e le procedure – anche ad evidenza pubblica – attraverso cui si forma e si esterna la volontà negoziale dell'Ente;
 - c) lo svolgimento della gestione amministrativa, tecnica, finanziaria e contabile del servizio d'istituto;
 - d) la disciplina del personale dipendente, degli uffici e dei servizi.

Art. 3 SEDE DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio ha sede legale e fisica in Alba nei locali di via Diaz n. 8, con possibilità – in casi di necessità ed opportunità – di convocazione dell'assemblea consortile e del consiglio di amministrazione nelle sedi degli enti consorziati o presso idonee strutture territoriali.

Art. 4 SCOPO DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio è costituito per la gestione in forma associata degli interventi e dei servizi sociali di competenza dei comuni e garantisce la loro efficacia ed efficienza.

2. L'attività è svolta in modo omogeneo sul territorio per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto della povertà;
- b) mantenimento a domicilio delle persone e sviluppo della loro autonomia;
- c) soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;
- d) sostegno e promozione dell'infanzia, della adolescenza e delle responsabilità familiari;
- e) tutela dei diritti del minore e della donna in difficoltà;
- f) piena integrazione dei soggetti disabili;
- g) superamento, per quanto di competenza, degli stati di disagio sociale derivanti da forme di dipendenza;
- h) informazione e consulenza corrette e complete alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi;
- i) garanzia di ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli di assistenza, secondo la legislazione vigente.

3. Le prestazioni e i servizi essenziali per assicurare gli obiettivi di cui al precedente comma sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) servizio sociale professionale e segretariato sociale;
- b) servizio di assistenza domiciliare territoriale e di inserimento sociale;
- c) servizio di assistenza economica;
- d) servizi residenziali e semiresidenziali;
- e) servizi per l'affidamento e le adozioni;
- f) pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari.

4. Negli interventi e servizi sociali sono inoltre comprese le prestazioni socio sanitarie di cui all'art. 3 septies del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. Le relative attività sono realizzate con modalità operative condivise dai settori sanitario e sociale.

5. Il consorzio gestisce inoltre ogni altra specifica attività assistenziale attribuita agli enti gestori delle funzioni socio assistenziali dalla normativa.

Art. 5 SERVIZI AGGIUNTIVI

1. Il Consorzio può erogare servizi attinenti allo scopo per cui è costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 4 a favore di Enti consorziati su richiesta degli Enti stessi.
2. I relativi oneri sono a carico degli Enti richiedenti.

Art. 6 DURATA DEL CONSORZIO, RECESSO, AMMISSIONE DI NUOVI ENTI.

1. La durata del Consorzio, il recesso, l'ammissione di nuovi Enti e lo scioglimento sono disciplinati dagli art. 4, 5, 6 e 7 della Convenzione.

Art. 7 ADOZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO

1. Lo statuto, unitamente alla Convenzione, è approvato dai consigli degli enti consorziati a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Le modifiche dello statuto che riguardano lo scopo (art. 4), la durata (art. 6), i rapporti finanziari ed il regime contabile (tit. IV), le competenze e le funzioni degli organi consortili non riservate dallo Statuto agli organi stessi, le norme relative alle responsabilità ed ai controlli (tit. V) sono approvate dai consigli degli enti consorziati con le modalità di cui al primo comma, su proposta adottata dall'Assemblea consortile a maggioranza assoluta dei componenti e delle quote di partecipazione.
3. Ogni altra modifica dello Statuto è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti e delle quote di partecipazione espresse in millesimi così come compare nell'allegato A.

Titolo II ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 8 GLI ORGANI

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea
 - b) il Consiglio di Amministrazione
 - c) il Presidente
 - d) il Direttore
 - e) il Revisore

Capo I L'ASSEMBLEA

Art. 9 COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea è composta da un rappresentante per ogni Ente consorziato nella persona del Sindaco.

Qualora dovessero aderire al Consorzio altri Enti Locali, il rappresentante è individuato nella persona del soggetto titolare delle funzioni di rappresentanza dell'Ente medesimo.

La cessazione dalla funzione di sindaco comporta l'automatica decadenza della funzione di componente dell'Assemblea consortile.

2. Il Sindaco del Comune consorziato, o il rappresentante del diverso Ente locale, può delegare, con proprio atto, altra persona quale rappresentante, in sua vece, dell'Ente nell'Assemblea Consortile. La delega può anche essere espressa in via permanente per il periodo di durata in carica del Sindaco o del rappresentante delegante, fatta salva la possibilità di revoca della medesima.

Il Sindaco può delegare esclusivamente un componente della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale.

3. L'Assemblea non ha termini di durata; essa si rinnova automaticamente nei suoi componenti per effetto delle sostituzioni personali dei rappresentanti di diritto degli Enti Consorziati.

Art. 10 COMPETENZE

1. L'Assemblea ha autonomia organizzativa, è la diretta espressione degli enti consorziati, è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo nel cui seno sono rappresentati gli interessi relativi alle funzioni e ai servizi di competenza del Consorzio.

2. In particolare compete all'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente ed il vice Presidente dell'Assemblea
- b) eleggere il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione
- c) pronunciare la decadenza e la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione nei casi previsti dalla legge
- d) nominare il revisore, determinando la relativa indennità
- e) determinare gli indirizzi programmatici generali e i criteri generali per la dotazione organica in merito alle linee fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi del consorzio
- f) definire gli indirizzi per le nomine di competenza del Consorzio secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
- g) definisce i criteri per la determinazione di eventuali tariffe ordinarie dei servizi e di eventuali quote di compartecipazione della spesa a carico degli utenti;
- h) esercitare le altre funzioni che la legge assegna al consiglio comunale previste nell'art. 42 d. Lgs. n. 267/2000

3. L'Assemblea approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione:

- a) i programmi, il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, il rendiconto di gestione
- b) il regolamento dell'assemblea

- c) gli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile e la contrazione di mutui e prestiti obbligazionari
 - d) la Convenzione di cui all'art. 37, comma 1 del presente Statuto
4. L'Assemblea adotta, altresì le modifiche dello Statuto di cui all'art. 7, 3° comma.
5. Gli atti di competenza dell'Assemblea sono atti fondamentali e vengono trasmessi agli enti consorziati secondo quanto stabilito dall'art. 10 della Convenzione, su richiesta degli stessi o in quanto espressamente previsto nello stesso atto.

Art. 11 FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che formula l'ordine del giorno. In caso di assenza del Presidente le funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in sua assenza, dal rappresentante dell'Ente con il maggior numero di abitanti.
2. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta è notificato ai componenti dell'Assemblea almeno cinque giorni prima della data di convocazione ed è pubblicato all'albo pretorio on line sul sito informatico del Consorzio. L'avviso di convocazione può indicare anche il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione che deve avvenire, di norma, un'ora dopo la prima.
3. Gli atti relativi all'ordine del giorno debbono essere messi a disposizione dei componenti dell'Assemblea, depositandoli presso la Segreteria del Consorzio almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di convocazione d'urgenza tale termine è ridotto a 24 ore.
4. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione, e negli altri casi previsti dallo Statuto.
5. L'Assemblea si riunisce altresì in sessione straordinaria su iniziativa del Presidente, ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei componenti, o su richiesta del presidente del Consiglio di Amministrazione.

In tal caso l'avviso di convocazione è notificato almeno due giorni prima.

6. Ai fini della formazione degli atti deliberativi dell'Assemblea, la partecipazione di ciascun Comune consorziato è determinata per quote stabilite per metà in ragione della popolazione residente al 30/06/2019, e per l'altra metà in ragione delle quote capitarie a carico dei Comuni consorziati.

Le quote effettive di partecipazione, espresse in millesimi, sono indicate nell'allegato A, che dovrà essere aggiornato ogni qualvolta ciò sia richiesto dal variare della popolazione dei singoli Comuni a seguito di futuri censimenti, ovvero dal variare della quota capitaria.

Parimenti la tabella dovrà essere aggiornata in caso di recesso di qualche Comune consorziato o ammissione di nuovi Comuni.

I rappresentanti di ciascun Comune hanno diritto ad un solo voto assembleare, ma con valore proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione (voto disuguale).

7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei componenti, e sia rappresentata la maggioranza delle quote di partecipazione espresse in millesimi così come compare nell'allegato A.

La seduta sarà dichiarata deserta, qualora, dopo quarantacinque minuti dall'ora fissata, non sia stato raggiunto il numero legale; del fatto sarà steso verbale.

8. L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione – da tenersi non prima di un'ora dalla 1^a seduta dichiarata deserta e preannunciata con l'avviso di prima convocazione – sugli stessi argomenti iscritti nella prima adunanza, quando sia presente almeno 1/3 dei componenti e sia rappresentato almeno 1/3 delle quote di partecipazione espresse in millesimi come sopra specificato.

9. I componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Vanno, invece, calcolati nel numero dei votanti le schede bianche ed i voti invalidi.

Non sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta i componenti che si allontanano dall'aula prima della votazione.

10. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti presenti e delle quote di partecipazione dagli stessi rappresentate, espresse in millesimi, ad eccezione dei casi in cui siano richieste maggioranze qualificate dalla legge o dallo Statuto.

Sono adottate con votazione a scrutinio palese con le eccezioni di legge.

11. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo quando vengono trattate questioni riguardanti persone, che richiedano la tutela del diritto alla riservatezza.

12. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

13. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea Consortile nel suo seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei componenti e delle quote di partecipazione, e rimangono in carica per la durata del mandato amministrativo del maggior numero dei Comuni aderenti e comunque non oltre il proprio mandato amministrativo.

14. Competenze del Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente esercita le seguenti attribuzioni: rappresenta e convoca l'Assemblea, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli enti consorziati secondo quanto previsto dall'art. 10 della convenzione.

Art. 12 INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE

1. Le indennità e i rimborsi spese spettanti ai componenti l'Assemblea sono disciplinati dalle norme vigenti in materia.

Capo II IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 13 COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea per un quinquennio. Si compone di 5 consiglieri esterni all'Assemblea, compresi il Presidente ed il Vice Presidente.

Nel Consiglio di Amministrazione devono essere rappresentati entrambi i sessi.

Il Comune di Alba è rappresentato da 2 Consiglieri.

I seguenti raggruppamenti di Comuni sono invece rappresentati da 1 Consigliere ciascuno:

- Barolo, Castiglione Falletto, Diano d'Alba, Grinzane Cavour, Monchiero, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Novello, Roddi, Roddino, Rodello, Serralunga d'Alba, Sinio;
- Baldissero d'Alba, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Corneliano d'Alba, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Montà d'Alba, Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Piobesi d'Alba, Priocca, Santo Stefano Roero, Vezza d'Alba;
- Albaretto Torre, Arguello, Barbaresco, Benevello, Bergolo, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Castelletto Uzzone, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cissone, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Feisoglio, Gorzegno, Lequio Berria, Levice, Mango, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Rocchetta Belbo, San Benedetto Belbo, San Giorgio Scarampi, Santo Stefano Belbo, Serravalle Langhe, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella.

I rappresentanti del Comune di Alba sono eletti su designazione del Sindaco.

I rappresentanti dei raggruppamenti di Comuni sono eletti (uno per ogni raggruppamento) su designazione dei Sindaci dei Comuni di ciascuno dei raggruppamenti medesimi. La designazione deve essere espressa a maggioranza dei Comuni e degli abitanti di ciascun raggruppamento.

L'Assemblea, comunque, può procedere all'elezione del Consiglio di Amministrazione anche in assenza totale o parziale di designazioni.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, disporre di competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti e/o per funzioni disimpegnate presso aziende e/o istituzioni pubbliche o private, nell'associazionismo e nel volontariato, nonché per uffici pubblici ricoperti.

3. L'elezione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei componenti e delle quote di partecipazione.

4. L'Assemblea dopo aver eletto i componenti del Consiglio di Amministrazione, elegge il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio stesso con distinte votazioni a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei componenti e delle quote di partecipazione.

5. I componenti del Consiglio durano in carica fino all'insediamento dei loro successori.

I consiglieri che sostituiscono componenti cessati anticipatamente dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso.

I componenti del Consiglio sono rieleggibili.

6. Quando, a seguito di elezioni amministrative, vengano rinnovati, anche non contemporaneamente, i consigli comunali di un numero di comuni che rappresentino la maggioranza del numero dei componenti o delle quote di partecipazione, il Presidente dell'Assemblea pone all'ordine del giorno della prima convocazione utile il rinnovo o la conferma del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 REVOCA

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato a seguito di presentazione di mozione di sfiducia proposta dalla maggioranza degli enti aderenti nelle forme e con le modalità previste dall'art. 52 D.Lgs. 267/2000 ed approvata dall'Assemblea stessa a maggioranza assoluta dei componenti e delle quote di partecipazione.

2. Nella stessa seduta l'Assemblea nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 COMPETENZE

1. Il Consiglio di Amministrazione compie, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea, tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi e non siano riservati alle competenze di funzionari del Consorzio.

2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procede alle nomine di competenza del Consorzio secondo quanto stabilito dall'art. 50, commi 8 e 9 del D.Lgs 267/2000.
3. Il Consiglio di Amministrazione procede inoltre alle nomine ed al conferimento degli incarichi di cui all'art. 50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal regolamento degli uffici e in conformità agli artt. 109 e 110 del D.Lgs. 267/2000.
4. Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea gli atti fondamentali di cui all'art. 10, 3° comma.
5. Adotta tutti gli atti necessari per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea.
6. Nomina il Direttore del Consorzio.
7. Nomina il Segretario del Consorzio.
8. Approva eventuali tariffe ordinarie dei servizi e quote di compartecipazione alla spesa a carico degli utenti, sulla base di criteri stabiliti dall'Assemblea.
9. Riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività.
10. Adotta in via d'urgenza tutte le deliberazioni relative a variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea nei 60 giorni successivi a pena di decadenza e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
11. Adotta il regolamento per l'ordinamento degli uffici e per la disciplina delle procedure di assunzione.
12. Approva le Convenzioni di cui all'art. 37, commi 2 e 3 del presente Statuto.

Art. 16 FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta della maggioranza dei componenti o del Direttore.
2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se adottate a maggioranza dei presenti.

3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche

Può parteciparvi senza diritto di voto il Presidente dell'Assemblea.

4. I consiglieri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE

1. Le indennità, rimborsi spese, aspettative, permessi sono disciplinate dalle norme vigenti in materia.

Capo III IL PRESIDENTE

Art. 18 COMPETENZE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Consorzio.

2. Il Presidente rappresenta il Consorzio, esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. È il legale rappresentante dell'Ente e può stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi come attore e convenuto. Il Legale Rappresentante può delegare al Direttore o altro funzionario preposto l'esercizio delle funzioni di "Tutore", "Curatore" o "Amministratore di Sostegno"

3. È l'organo di raccordo fra Assemblea e Consiglio di Amministrazione, coordina l'attività di indirizzo espressa dall'Assemblea Consortile con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività del Consorzio.

4. Sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e sull'andamento degli uffici.

5. Presiede il Consiglio di Amministrazione e ne promuove e coordina l'attività; sottoscrive le deliberazioni, la corrispondenza ed i documenti relativi all'attività del Consiglio.

6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se richiesto, ha l'obbligo di assistere alle sedute dell'Assemblea. Deve essere sentito ogni volta che lo richiede.

7. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.

Art. 19 RIMOZIONE E SOSPENSIONE

1. Il Presidente del Consorzio può essere rimosso e sospeso ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 267/2000

Capo IV IL DIRETTORE

Art. 20 NOMINA

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea ed in conformità alle modalità previste dalla legge.

Trattandosi di Consorzio monofunzionale, la figura del Direttore del Consorzio (organo del Consorzio preposto alla gestione dell'attività del Consorzio stesso) coincide con quella del Direttore dei servizi sociali di cui alla L.R. n. 1/2004.

2. Il Direttore, nel rispetto della normativa vigente, è nominato in esito a pubblico concorso, ovvero può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione con contratto di diritto pubblico o privato, a tempo determinato.

3. Per la nomina a Direttore sono richiesti i requisiti previsti dall'art. 33 L. R. n. 1/2004.

4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati dalle disposizioni di legge e dai contratti collettivi nazionali del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche del comparto Regioni – Autonomie Locali.

Art. 21 COMPETENZE

1. Il Direttore è l'organo preposto alla gestione dell'attività del Consorzio. Cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione secondo principi di efficacia ed efficienza.

2. Il Direttore svolge tutte le attività che non siano espressamente riservate dalla Legge, dalla Convenzione, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri soggetti, funzionali alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Consorzio. Adotta tutti gli atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno e dispone di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

3. Il Direttore, in particolare:

a) esegue le deliberazioni degli organi collegiali;

b) formula proposte al Consiglio di Amministrazione;

c) esprime i pareri tecnici ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000;

d) dirige e coordina il personale;

e) irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla Legge o dallo Statuto ad altri organi;

f) nomina e presiede le Commissioni di gara (ad eccezione dei casi in cui, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., si trovi in situazione di incompatibilità e/o conflitto di interessi);

g) presiede le Commissioni per la selezione del personale;

h) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

i) stipula i contratti;

l) sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta dei documenti programmatici, di bilancio e di rendiconto;

m) adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e funzionalità dei servizi del Consorzio e in ogni caso quelli di competenza della dirigenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

4. Adempie, in ottemperanza al disposto dell'art. 18 comma 2 dello statuto, all'esercizio delle funzioni di tutela, curatela o amministrazione di sostegno delegategli con apposito provvedimento del Legale Rappresentante.
5. Interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea senza diritto di voto.
6. Esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
7. In caso di assenza o impedimento del Direttore le funzioni vicarie competono al funzionario designato dal Consiglio di Amministrazione.

Capo V IL REVISORE

Art. 22 NOMINA E SOSTITUZIONE

1. Il Revisore è nominato per la durata di un triennio dall'Assemblea Consortile, a maggioranza assoluta dei componenti e delle quote di partecipazione come determinate ai sensi dell'art. 8, comma 5 della convenzione.

Il Revisore viene scelto tra i nominativi inseriti nell'elenco dei Revisori dei Conti pubblicato sul sito internet della Direzione Centrale del Ministero dell'Interno, fatte salve eventuali modifiche normative in materia.

Nell'atto di nomina viene inoltre definito il compenso spettante al revisore calcolato secondo i criteri previsti dalla legge.

2. Il Revisore è rieleggibile una sola volta.

3. Il Revisore è revocabile solo per dimostrata inadempienza e cessa dall'incarico per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, scioglimento del Consorzio, impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l'incarico per un periodo superiore a tre mesi.

4. La revoca dall'ufficio è deliberata dall'Assemblea dopo formale contestazione, da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di quindici giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

In caso di cessazione dalla carica del Revisore, per qualsiasi causa, l'Assemblea procede alla sostituzione.

Art. 23 COMPETENZE

1. Il revisore è l'organo consortile preposto al controllo e alla vigilanza della regolarità contabile e finanziaria del Consorzio. L'attività ed il funzionamento dell'organo di revisione sono disciplinati dalla legge.

2. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio e ai relativi uffici. Esso è tenuto ad accertare la consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese, entrate e/o modifiche patrimoniali.

3. Il Revisore collabora con l'Assemblea fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime preventive e consuntive di efficienza ed efficacia dell'attività del Consorzio nel perseguire gli scopi consortili.

4. Qualora vengano presentate da uno o più membri dell'Assemblea rilievi in ordine a fatti relativi alla gestione dell'Ente, il Revisore ne riferisce nella prima relazione utile.

5. In sede di esame del conto consuntivo, il revisore presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge e presenza alla relativa seduta dell'Assemblea.

6. Il Revisore può essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'Amministrazione e, pertanto, presenza in tale sede alle relative riunioni.

Titolo III PERSONALE DEL CONSORZIO

Art. 24 ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

1. Il Consiglio di Amministrazione approva l'ordinamento degli uffici in cui sono determinate le competenze e le responsabilità del personale.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è disciplinato dalla legge e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali.

3. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Consorzio può avvalersi anche del personale degli uffici degli enti consorziati, di altri enti pubblici, dell'ASLCN2, previo consenso delle amministrazioni interessate, attraverso convenzioni e/o atti che definiscano gli aspetti funzionali ed economici di tale utilizzo.

Può altresì ricorrere ad incarichi professionali nei limiti previsti dalla normativa vigente (art. 110 del D.Lgs. 267/2000).

4. In caso di scioglimento del Consorzio il personale dipendente verrà ricollocato presso i Comuni di provenienza e quello assunto direttamente dal Consorzio verrà ripartito su ciascun Comune in misura direttamente proporzionale alle quote di partecipazione al Consorzio dei Comuni, tenuto conto, ove possibile, della zona in cui svolge il proprio lavoro.

Art. 25 IL SEGRETARIO.

1. Il Segretario del Consorzio viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, che lo individua preferibilmente tra i segretari comunali degli Enti consorziati.

Il Consiglio di Amministrazione individua anche il sostituto in caso di assenza o impedimento del titolare incaricato.

2. Previa modificazione della dotazione organica del Consorzio il segretario potrà essere un dipendente di ruolo del Consorzio in possesso dei titoli previsti per l'ammissione alla carriera dei segretari comunali e provinciali.

3. Il segretario partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, redigendone i verbali, roga i contratti nei quali l'Ente è parte, svolge funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente e ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo IV CONTABILITÀ E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Art. 26 PRINCIPI GENERALI

1. La gestione del Consorzio deve ispirarsi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, nell'ambito delle finalità sociali.
2. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
3. Al Consorzio si applicano le norme sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n° 267.

Art. 27 BILANCIO DI PREVISIONE

1. Il Bilancio di previsione è lo strumento dell'azione politico amministrativa del Consorzio. Nel bilancio sono rappresentate le operazioni finanziarie che si presume vengano effettuate nel corso dell'anno.
2. Il Bilancio di previsione è ispirato ai principi di cui all'art. 162 del D. Lgs. 267/2000.
3. Il Bilancio di previsione, predisposto dal direttore è proposto dal Consiglio di amministrazione all'Assemblea per l'approvazione nei termini previsti dalla vigente normativa.

Art. 28 PIANO PROGRAMMA

1. Il Piano Programma rappresenta il principale documento di programmazione ed è riferito ad un periodo pari a quello del bilancio di previsione.

Art. 29 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

1. Sulla base del bilancio di previsione il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, approva il piano esecutivo di gestione nel quale sono individuati gli obiettivi di gestione e viene affidata la realizzazione degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, al responsabile del servizio.

Art. 30 CONTROLLO DI GESTIONE

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Consorzio applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi sostenuti e la qualità e quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione del Consorzio, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Art. 31 INFORMAZIONE

1. Il Consorzio assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D. Lgs. 267/2000 la conoscenza del bilancio annuale, nei suoi contenuti caratteristici e significativi, nonché degli allegati.

Art. 32 RENDICONTO

1. I risultati della gestione conclusasi il 31 dicembre dell'anno precedente sono dimostrati attraverso il rendiconto redatto in conformità alla legge.
2. Lo schema di rendiconto, predisposto dal Direttore, viene presentato al Consiglio di Amministrazione.
3. Lo schema di rendiconto approvato dal Consiglio di Amministrazione, è trasmesso al Revisore che redige la relazione prevista dall'art. 239, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 267/2000.
4. Lo schema di rendiconto con i relativi allegati è messo a disposizione dei componenti dell'Assemblea entro un termine non inferiore a venti giorni prima della seduta prevista per l'esame e l'approvazione dello stesso.
5. Il rendiconto è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce, tenuto motivatamente conto della relazione del Revisore.

Art. 33 IL PATRIMONIO

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni immobili trasferiti dagli enti consorziati, nonché dai beni acquisiti dal Consorzio stesso.
2. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme vigenti.
3. Gli Enti consorziati possono concedere al Consorzio in uso e/o in comodato beni mobili ed immobili sulla base di apposito provvedimento.

Art. 34 MEZZI FINANZIARI

1. Il Consorzio provvede al conseguimento degli scopi statutari mediante i trasferimenti annuali degli enti consorziati, come previsto all'art. 8 della Convenzione, i contributi ed i trasferimenti statali, regionali e di altri enti pubblici ed altre entrate.

Art. 35 TRASFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI CONSORZIATI

1. I trasferimenti annuali degli enti consorziati, come previsto dall'art. 8 della Convenzione, sono determinati in sede di approvazione del bilancio di previsione.
2. I trasferimenti degli enti consorziati sono versati alla tesoreria del Consorzio con le modalità previste in Convenzione.
3. In caso di ritardo nei versamenti sono applicati gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 1224 del Codice Civile.

Art. 36 SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito abilitato a svolgere tale attività in conformità alla legge.
2. L'oggetto del servizio di tesoreria, le modalità di affidamento, i relativi adempimenti e responsabilità, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 37 CONVENZIONI E CONTRATTI

1. Il Consorzio esercita le attività socio-assistenziali a rilievo sanitario e le attività inerenti alla tutela materno infantile e dell'età evolutiva, stipulando apposita Convenzione con l'ASLCn2, in conformità alla legislazione regionale.
2. Il Consorzio può stipulare apposita Convenzione previa quantificazione dei costi ed attribuzione degli oneri per l'esercizio di funzioni socio assistenziali di competenza provinciale.
3. Il Consorzio può stipulare apposite convenzioni per l'affidamento della gestione delle attività o servizi socio assistenziali in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale, utilizzando, in via prioritaria, le risorse del territorio.
4. Mediante apposito regolamento sono disciplinati gli appalti di lavori, le forniture di beni e servizi, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni.

5. Nel regolamento di cui al comma 4 sono determinate la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese.

Titolo V RESPONSABILITÀ E CONTROLLI

Art. 38 RESPONSABILITÀ

1. Agli amministratori, al Direttore, al Revisore ed al personale del Consorzio si applicano le disposizioni in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile vigenti per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Art. 39 CONTROLLO E VIGILANZA

1. Al Consorzio si applicano le disposizioni sul controllo e sulla vigilanza previste dalla Parte I Titolo VI, Capo I, del D. Lgs. 267/2000.

Art. 40 PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate all'albo pretorio on line sul sito istituzionale del Consorzio.

2. Ai fini dell'esecutività delle deliberazioni si applicano le disposizioni previste dall'art. 134 del D. Lgs.267/2000.

Titolo VI PARTECIPAZIONE

Art. 41 PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO

1. Al Consorzio si applicano le disposizioni in materia di partecipazione previste dalla Legge 241/90 e dal D. Lgs. 267/2000.

2. Il Consorzio promuove la conoscenza e la fruizione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla normativa regionale attraverso un'adeguata informazione ai cittadini sull'offerta dei servizi stessi.

3. Al fine di assicurare trasparenza e imparzialità dell'attività amministrativa del Consorzio è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto d'accesso ai documenti amministrativi del Consorzio, secondo le modalità stabilite dalla Legge 241/90 e dal D. Lgs. 267/2000.

Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 SUCCESSIONE

1. Si riconosce che il Consorzio è subentrato (a decorrere dal 01/01/2001) nella gestione dei servizi socio assistenziali all'Asl18 Alba Bra (ora ASLCN2).

2. Il Consorzio ha recepito nella propria dotazione organica i posti, occupati e vacanti, relativi agli operatori dei servizi socio-assistenziali, così come definiti e distribuiti tra i comuni associati con deliberazione dell'associazione dei Comuni n° 35/65A del 27 novembre 1996.

3. Il Consorzio ha preso in carico tutto il materiale, le attrezzature, i beni mobili ed immobili, inventariati in capo al Servizio Socio-Assistenziale di Alba, nonché quelli trasferiti per competenza dal Comune di Alba.

4. Il Consorzio può avvalersi, per l'erogazione di servizi indiretti e per le proprie esigenze tecnico-economali, degli appalti banditi dall'ASLCN2 e/o dal Comune di Alba ed, eventualmente, di operatori dei Comuni consorziati, rimborsandone gli oneri.

5. Il Consorzio può stipulare convenzioni per usufruire di servizi che altri Enti fossero disposti a fornire.

Art. 43 DISPOSIZIONI FINALI

1. Al Consorzio si applicano le norme del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18 ago. 2000, n. 267) in quanto non incompatibili con le disposizioni del presente Statuto.

ALLEGATO "A"

Quota Capit.	COMUNI	Nr. Abitanti 30/06/2019	Milles x ab.ti	Milles. x quote	Millesimi totali	Arrotond.
€ 17,73	BERGOLO	56	0,2668	0,1980	0,4647	1
	CISSONE	87	0,4145	0,3075	0,7220	1
	S.GIORGIO SCARAMPI	107	0,5097	0,3783	0,8880	1
	ROCCHETTA BELBO	155	0,7384	0,5479	1,2863	1
	TORRE BORMIDA	163	0,7765	0,5762	1,3527	1
	SAN BENEDETTO BELBO	164	0,7813	0,5797	1,3610	1
	BOSIA	179	0,8527	0,6328	1,4855	2
	ARGUELLO	199	0,9480	0,7035	1,6515	2
	LEVICE	202	0,9623	0,7141	1,6764	2
	ALBARETTO TORRE	227	1,0814	0,8025	1,8839	2
	GORZEGNO	270	1,2863	0,9545	2,2407	2
	PERLETTO	270	1,2863	0,9545	2,2407	2
	SERRAVALLE LANGHE	298	1,4196	1,0534	2,4731	2
	FEISOGGIO	304	1,4482	1,0747	2,5229	3
	TREZZO TINELLA	314	1,4959	1,1100	2,6059	3
	CASTELLETTO UZZONE	319	1,5197	1,1277	2,6474	3
	PEZZOLO VALLE UZZONE	338	1,6102	1,1948	2,8050	3
	NEVIGLIE	368	1,7531	1,3009	3,0540	3
	CRAVANZANA	373	1,7769	1,3186	3,0955	3
	NIELLA BELBO	373	1,7769	1,3186	3,0955	3
	BORGOMALE	382	1,8198	1,3504	3,1702	3
	RODDINO	417	1,9865	1,4741	3,4607	3
	CERRETTO LANGHE	426	2,0294	1,5059	3,5354	4
LEQUIO BERRIA	456	2,1723	1,6120	3,7843	4	
BENEVELLO	474	2,2581	1,6756	3,9337	4	
MONTELUPO ALBESE	476	2,2676	1,6827	3,9503	4	
CASTINO	482	2,2962	1,7039	4,0001	4	
€ 19,95	SINIO	507	2,4153	2,0167	4,4320	4
	SERRALUNGA	570	2,7154	2,2673	4,9827	5
	MONCHIERO	582	2,7726	2,3150	5,0876	5
	BARBARESCO	631	3,0060	2,5099	5,5159	6
	BOSSOLASCO	642	3,0584	2,5537	5,6121	6
	BAROLO	685	3,2633	2,7247	5,9880	6
	CASTIGLIONE FALLETTO	703	3,3490	2,7963	6,1453	6
	TREISO	766	3,6491	3,0469	6,6961	7
	CASTIGLIONE TINELLA	830	3,9540	3,3015	7,2555	7
	MONTALDO ROERO	844	4,0207	3,3572	7,3779	7
	CASTELLINALDO	915	4,3590	3,6396	7,9986	8
	COSSANO BELBO	951	4,5305	3,7828	8,3132	8

Quota Capit.	COMUNI	Nr. Abitanti 30/06/2019	Milles x ab.ti	Milles. x quote	Millesimi totali	Arrotond.
	RODELLO	965	4,5972	3,8385	8,4356	8
	NOVELLO	973	4,6353	3,8703	8,5056	9
	BALDISSERO	1.051	5,0069	4,1805	9,1874	9
	MANGO	1.321	6,2931	5,2545	11,5476	12
	PIOBESI D'ALBA	1.355	6,4551	5,3898	11,8449	12
	S.STEFANO ROERO	1.386	6,6028	5,5131	12,1158	12
	MONTEU ROERO	1.608	7,6604	6,3961	14,0565	14
	RODDI	1.616	7,6985	6,4279	14,1264	14
€ 21,62	MONFORTE	1.977	9,4182	8,5222	17,9404	18
	GRINZANE CAVOUR	2.001	9,5326	8,6256	18,1582	18
	PRIOCCA	2.002	9,5373	8,6299	18,1673	18
	CORNELIANO	2.135	10,1709	9,2033	19,3742	19
	MAGLIANO ALFIERI	2.212	10,5377	9,5352	20,0729	20
	GOVONE	2.225	10,5997	9,5912	20,1909	20
	CASTAGNITO	2.248	10,7092	9,6904	20,3996	20
	CORTEMILIA	2.276	10,8426	9,8111	20,6537	21
	VEZZA	2.340	11,1475	10,0869	21,2345	21
	MONTICELLO D'ALBA	2.379	11,3333	10,2551	21,5884	22
	NEIVE	3.450	16,4355	14,8718	31,3072	31
	GUARENE	3.605	17,1739	15,5399	32,7138	33
	DIANO D'ALBA	3.657	17,4216	15,7641	33,1857	33
	S.STEFANO BELBO	3.995	19,0318	17,2211	36,2529	36
	MONTA'	4.664	22,2188	20,1049	42,3237	42
CANALE	5.578	26,5730	24,0448	50,6179	51	
€ 31,19	ALBA	31.432	149,7389	195,4677	345,2067	345
		104.956	500,0000	500,0000	1000,0000	1.000